



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5709

SEDUTA DEL 02/02/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta dell'Assessore Romano Maria La Russa

Oggetto

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI INDENNIZZO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE IN LOMBARDIA E DEI LORO FAMILIARI, CHE, NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, SIANO VITTIME DI UN REATO DAL QUALE DERIVINO IL DECESSO, DANNI PERMANENTI O INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA (ART. 21 BIS, L.R. N. 17/2015)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Alberto Cigliano

Il Dirigente Antonino Carrara

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2025, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lett. c) che ha inserito l'articolo 21 bis, *"Interventi a favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale vittime di reato doloso"*, nella l.r. n. 17 del 24 giugno 2015, *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità"*;

PRESO ATTO che è stata effettuata una sperimentazione triennale per gli anni 2023, 2024 e 2025 per l'erogazione del contributo in favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale, e dei loro familiari, che, nello svolgimento del servizio, siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea assoluta definito in seguito all'approvazione delle seguenti normative:

- la l.r. n. 34 del 29 dicembre 2022 *"Legge di stabilità 2023-2025"*;
- la l.r. n. 14 del 8 agosto 2024 *"Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali"*;

VISTO che il citato articolo 21 bis della l.r. n. 17/2015 prevede che Regione riconosca un contributo, a titolo di sostegno economico, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia che, vittime di un reato doloso a causa dello svolgimento del servizio, subiscono danni permanenti o inabilità temporanea assoluta;

DATO ATTO che in caso di decesso dell'operatore il contributo è riconosciuto ai familiari, così come definiti dal comma 1 *quater* dell'articolo 21, della citata l.r. n. 17/2015: *"Ai fini del presente articolo per familiari si intendono i coniugi non legalmente separati, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i conviventi di fatto, i figli e, in caso di assenza dei precedenti soggetti, i genitori, le sorelle e i fratelli. I familiari non devono aver concorso anche colposamente alla commissione del reato che ha cagionato il decesso o di reati connessi al medesimo"*;

CONSIDERATO che, il citato articolo 21 bis, con i commi 3 e 4, demanda ad un provvedimento di Giunta regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse, anche prevedendo la cumulabilità con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato, o da altre pubbliche amministrazioni, e le modalità di trattamento dei dati personali, nonché ulteriori misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi di chi presenta l'istanza nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali;

VISTI i documenti predisposti dalla Direzione Generale Sicurezza e Protezione civile, recanti, in particolare:

- la definizione dei beneficiari della presente misura;
- la quantificazione del beneficio economico erogabile;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- i casi di decadenza dal beneficio economico;
- le modalità di trattamento dei dati personali e le misure a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi di chi presenta l'istanza nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali;

VAGLIATI e assunti come propri i contenuti dei suddetti documenti per l'attuazione dell'articolo 21 bis della l.r. n. 17/2015;

PRESO ATTO che le spese di cui alla previsione posta dall'articolo 21 bis della l.r. 17/2015, sono quantificate a bilancio in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 e disponibili al capitolo 16050 "Contributi assistenziali per gli operatori del trasporto pubblico locale vittime di reati";

RITENUTO, quindi, di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 bis della l.r. n. 17/2015 alla individuazione degli importi del contributo e di condizioni e termini di erogazione, approvando i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- a. Allegato 1 recante: "Criteri e modalità di erogazione del contributo economico a titolo di indennizzo in favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia e dei loro familiari che, nello svolgimento del servizio, siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea assoluta";
- b. Allegato 2 recante: "Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento di erogazione del contributo economico a titolo di indennizzo in favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia e dei loro familiari che, nello svolgimento del servizio, siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea assoluta";

RITENUTO di dare atto che la Direzione Generale Sicurezza e Protezione civile provvederà alla gestione delle attività conseguenti alle determinazioni di cui al presente atto, nonché alla definizione della modulistica per la presentazione della domanda di accesso al contributo regionale, per le finalità di cui all'art. 21 bis della l.r. n. 17/2015;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico Obiettivo strategico 2.5.3 "Valorizzare i beni confiscati, promuovere la legalità e la cultura della sicurezza", identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTI la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione", il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale successive modifiche ed integrazioni", nonché la legge regionale n. 21 del 31 dicembre 2025 di approvazione del "Bilancio di previsione 2026 - 2028";

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione i seguenti allegati:
 - a. Allegato 1 recante: "Criteri e modalità di erogazione del contributo economico a titolo di indennizzo in favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia e dei loro familiari che, nello svolgimento del servizio, siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea assoluta";
 - b. Allegato 2 recante: "Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento di erogazione del contributo economico a titolo di indennizzo in favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia e dei loro familiari che, nello svolgimento del servizio, siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea assoluta";
2. di dare atto che per il sostegno finanziario della misura di cui al punto 1. è stanziata a bilancio la somma di € 30.000,00, che trova copertura al capitolo 16050 "Contributi assistenziali per gli operatori del trasporto pubblico locale vittime di reati" per ciascun anno del triennio 2026-2028;
3. di dare atto che la Direzione Generale Sicurezza e Protezione civile provvederà alla gestione delle attività conseguenti alle determinazioni di cui al presente atto, nonché alla definizione della modulistica per la presentazione della domanda di accesso al contributo regionale, per le finalità di cui all'art. 21 bis della l.r. n. 17/2015;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale di Regione Lombardia, nonché la pubblicizzazione della stessa nelle adeguate forme;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

5. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI INDENNIZZO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE IN LOMBARDIA E DEI LORO FAMILIARI, CHE, NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, SIANO VITTIME DI UN REATO DAL QUALE DERIVINO IL DECESSO, DANNI PERMANENTI O INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA (art. 21 bis, l.r. n. 17/2015)

1. Oggetto e finalità

- 1.1 In attuazione dell'articolo 21 bis nella l.r. n. 17 del 24 giugno 2015, "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità", la Regione riconosce un contributo, a titolo di indennizzo, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia, che vittime di un reato doloso nello svolgimento del servizio, subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta. Il contributo è riconosciuto ai familiari, in caso di decesso dell'operatore.
- 1.2 Il contributo opera per tutti gli operatori che siano vittime di un reato consumato a partire dal primo gennaio 2026.

2. Beneficiari del contributo

2.1 Sono beneficiari del contributo:

- a) tutti gli operatori del trasporto pubblico regionale e locale operanti in Lombardia, che nello svolgimento del servizio siano stati vittime di un reato doloso e da ciò abbiano subito come conseguenza diretta ed esclusiva, il decesso o una lesione che abbia comportato un'invalidità permanente, riconosciuta dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
- b) tutti gli operatori del trasporto pubblico regionale e locale operanti in Lombardia, che nello svolgimento del servizio siano stati vittime di un reato doloso e come conseguenza diretta ed esclusiva di tale accadimento abbiano subito danni fisici o lesioni che hanno comportato l'inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa.

2.2 In caso di decesso dell'operatore, quale conseguenza diretta ed esclusiva del reato, l'accesso al contributo è riconosciuto ai familiari. Per familiari si intendono i coniugi non legalmente separati, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i conviventi di fatto, i figli e, in caso di assenza dei precedenti soggetti, i genitori, le sorelle e i fratelli. I familiari, oltre a non aver concorso anche colposamente alla commissione del reato, che ha cagionato il decesso o di reati connessi al medesimo, possono essere ammessi al contributo a condizione che alla data dell'evento, che ha cagionato la morte dell'operatore, risultino anagraficamente conviventi con la vittima o destinatari di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima medesima. Il familiare, inoltre, non deve versare in una delle seguenti condizioni:

- a) avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. In ogni caso, non rilevano i reati

- per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
- b) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
 - c) sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. Importi del contributo in caso di lesioni che abbiano comportato un'invalidità permanente o morte

- 3.1 Il contributo viene erogato *una tantum* ed è cumulabile con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni, o da fondi assicurativi privatamente attivati.
- 3.2 Gli importi sono quantificati come segue:
- a) € 1.000,00, in caso di invalidità permanente dell'operatore, riconosciuta in misura pari o superiore al 6% e sino al 16%;
 - b) € 3.000,00, in caso di invalidità permanente dell'operatore, riconosciuta in misura compresa tra il 17% e il 32%;
 - c) € 5.000,00, in caso di invalidità permanente dell'operatore, riconosciuta in misura compresa tra il 33% e il 48%;
 - d) € 7.000,00 in caso di invalidità permanente dell'operatore, riconosciuta in misura compresa tra il 49% e il 64%;
 - e) € 10.000,00 in caso di invalidità permanente dell'operatore, riconosciuta in misura superiore al 65%;
 - f) € 20.000,00 in caso di morte dell'operatore.
- 3.3 L'importo di cui al punto 3.2, lettera f), del presente paragrafo, in caso di decesso dell'operatore, è ripartito in parti eguali tra i familiari aventi diritto ai sensi del punto 2.2, senza che sia previsto alcun accrescimento a favore di altri in caso di rinuncia o di mancata presentazione della domanda.

4. Importi del beneficio economico in caso di inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa

- 4.1 Il contributo è previsto nella misura di € 10,00 (euro dieci) giornaliero solo ove l'inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa si protragga per più di dieci giorni. L'inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa viene calcolata a decorrere dal giorno successivo a quello in cui viene accertata, fino all'ultimo giorno di inabilità lavorativa, cioè il giorno antecedente la data di guarigione che permette il rientro in servizio. Ai fini della quantificazione dell'importo, sono conteggiati anche i giorni festivi. Ove la condizione di inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa sia inferiore a dieci giorni, calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello in cui viene accertata fino all'ultimo giorno di inabilità lavorativa, cioè il giorno antecedente la data di guarigione che permette il rientro in servizio, il contributo non può essere concesso.
- 4.2 Il beneficio economico di cui al precedente punto 4.1 è cumulabile con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni, o da fondi assicurativi privatamente attivati.

5. Termini e modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo

- 5.1 I beneficiari del contributo nel caso di invalidità permanente, riconosciuta dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), o morte, come indicati al paragrafo 2.1.a), presentano alla competente struttura regionale domanda di accesso al contributo entro sei mesi dalla data di riconoscimento dell'invalidità permanente o di decesso dell'operatore. La domanda presentata oltre il già menzionato termine perentorio non è accoglibile.
- 5.2 I beneficiari del contributo, nel caso di inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa come indicati al paragrafo 2.1.b), presentano alla competente struttura regionale domanda di accesso entro sei mesi dalla data di guarigione che permette il rientro in servizio. La domanda presentata oltre il già menzionato termine non è accoglibile. Alla domanda di accesso al contributo deve essere allegato il referto medico a suo tempo redatto, unitamente ad una autocertificazione del beneficiario volta a descrivere sinteticamente l'accaduto. In caso di referto medico con una prognosi di inabilità temporanea assoluta non superiore ai 20 giorni, l'istante dovrà dichiarare di aver provveduto a presentare querela per il reato di cui ritiene di essere persona offesa. In assenza di querela, la domanda non è ammissibile.
- 5.3 La modalità di presentazione della domanda, la relativa modulistica e la documentazione da allegare, nonché la specifica informativa relativa al trattamento dei dati personali, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito di Regione Lombardia.

6. Istruttoria delle domande, rettifiche e integrazioni, provvedimento finale

- 6.1 Qualora, nel corso dell'attività istruttoria, la domanda risulti incompleta o irregolare, la competente struttura regionale ne dà comunicazione al soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. d), della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (*Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria*), assegnando un termine per l'adempimento e indicando le conseguenze del mancato rispetto del termine assegnato.
- 6.2. Nel caso di cui al punto precedente, i termini per l'adozione del provvedimento finale sono sospesi e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche e integrazioni o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine per l'invio delle medesime.
- 6.3 La competente struttura regionale conclude il procedimento entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda al protocollo regionale con contestuale comunicazione degli esiti al soggetto richiedente.

7. Decadenza dal beneficio economico

- 7.1 La competente struttura regionale dispone la decadenza dal beneficio economico concesso, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate, in caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata.

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO ALL'OPERATIVITÀ DEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI INDENNIZZO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE IN LOMBARDIA E DEI LORO FAMILIARI, CHE, NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, SIANO VITTIME DI UN REATO DOLOSO DAL QUALE DERIVINO IL DECESSO, DANNI PERMANENTI O INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA (art. 21 bis, l.r. n. 17/2015)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Documento – adottato ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché degli articoli 2-ter e 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – specifica le finalità del trattamento, il compito di interesse pubblico e/o l'interesse pubblico rilevante perseguiti, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, nel contesto dell'operatività del procedimento: “Concessione del contributo, a titolo di indennizzo, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia, e dei loro familiari che, nello svolgimento del servizio siano vittime di un reato doloso dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea assoluta”.

Art. 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Nell'interpretazione del presente Documento si applicano le definizioni enunciate all'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679.
2. Il trattamento di dati personali considerato avviene nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è svolto in conformità alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati, così come definita dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Titolare del trattamento

1. Titolare del trattamento in relazione alle operazioni svolte nel contesto dell'operatività del procedimento di cui all'art. 1, è Regione Lombardia.

Art. 4

Finalità specifiche del trattamento dei dati

1. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il titolare del trattamento adotta il processo in esame per perseguire le seguenti specifiche finalità:
 - a) gestione delle domande di accesso al contributo previsto dall'art. 21 bis, della l.r. 17/2015;

b) determinazione degli importi da erogare in caso di decesso e secondo il grado di invalidità permanente accertato da INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro) o in base al numero di giorni riconosciuti per inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa.

2. Le finalità considerate alle lettere a) e b) qualificano i connessi trattamenti come necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 2, lett. g, Regolamento UE 2016/679, e 2-sexies, comma 2, lett. m) _ decreto legislativo 196/03.

Art. 5

Tipologie di dati trattati

1. Nel contesto dell'operatività del procedimento: "Concessione del contributo, a titolo di indennizzo, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia, e dei loro familiari che, nello svolgimento del servizio siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea assoluta", e per il perseguimento delle finalità esaminate, possono essere trattate le seguenti tipologie di dati:
 - a) dati personali comuni (anagrafici e di contatto) degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale o dei loro familiari in caso di decesso dell'operatore necessari per l'adozione dell'atto di concessione del contributo;
 - b) dati particolari relativi allo stato di salute dell'operatore contenuti nei referti compilati da INAIL e dai medici che certificano le lesioni subite dall'operatore nello svolgimento del proprio servizio.
2. Le operazioni di trattamento sono svolte in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, e minimizzazione, in relazione alle finalità perseguite.

Art. 6

Fonti dei dati

1. I dati personali soggetti a trattamento sono acquisiti dal titolare direttamente presso l'interessato, il quale è previamente informato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento, in conformità al disposto di cui all'art. 13, Regolamento UE 2016/679.

Art. 7

Operazioni di trattamento eseguibili

1. Nel contesto dell'operatività del procedimento, oggetto del presente Allegato, i dati personali e particolari degli operatori e dei loro familiari sono esclusivamente trattati per la gestione delle domande di accesso al contributo e per le verifiche in merito alla veridicità delle autodichiarazioni presentate.
2. I dati raccolti sono soggetti a registrazione, consultazione e conservazione.
3. I dati possono essere trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 8

Ambito di comunicazione dei dati

1. I dati inerenti al procedimento di concessione del contributo non sono comunicati ad alcun soggetto estraneo al trattamento.

Art. 9

Sicurezza del trattamento

1. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. In applicazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, sanciti dall'articolo 25 del Regolamento UE 2016/679, ed in ossequio ai criteri individuati al successivo articolo 32, le misure tecniche ed organizzative preposte alla salvaguardia dei diritti e delle libertà dell'interessato devono essere individuate tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto, e delle finalità del trattamento, così come del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone fisiche.
2. Valutate le peculiarità del trattamento in esame, allo scopo di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, idoneo a proteggere i dati – tanto nella fase statica di archiviazione e conservazione, quanto in quella dinamica connessa ai processi di elaborazione delle informazioni, e per il loro intero ciclo di vita – il titolare del trattamento è tenuto a adottare le misure di sicurezza specificamente dettagliate nel disciplinare tecnico allegato al presente Documento.

Art. 10

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

1. Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità del titolare, o di un responsabile da quest'ultimo incaricato, possono, nel contesto dell'operatività del procedimento di che trattasi accedere ai dati personali e particolari e sono adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento e alle corrette modalità attraverso le quali attuare le operazioni di trattamento dei dati.
2. I soggetti autorizzati al trattamento accedono ai dati secondo modalità operative e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti i compiti a ciascuno di essi attribuiti.

Art. 11

Responsabili del trattamento

1. La Società ARIA S.p.A. è responsabile del trattamento per gli aspetti riconducibili alla manutenzione e gestione della piattaforma EDMA. ARIA S.p.A. presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. I trattamenti affidati a responsabili del trattamento sono disciplinati da un contratto intercorrente tra il titolare e il responsabile, redatto in conformità ai criteri individuati all'art. 28, Regolamento UE 2016/679.

Art. 12

Informativa agli interessati

1. Il titolare del trattamento fornisce agli interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali, resa secondo le modalità previste ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679.
2. L'informativa è riportata nella modulistica approvata con decreto dirigenziale cui il soggetto interessato accede tramite il link pubblicato sul sito di Regione Lombardia. L'informativa dovrà essere compilata in sede di presentazione dell'istanza di accesso al contributo regionale.
3. Il titolare del trattamento garantisce agli interessati il pacifico e tempestivo esercizio dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13

Periodo di conservazione dei dati

1. In ossequio ai principi di minimizzazione e non eccedenza del trattamento, i periodi di conservazione dei dati sono definiti secondo i seguenti criteri.
2. I dati personali degli operatori e dei loro familiari, nonché i rispettivi dati particolari relativi allo stato di salute e giudiziari, il cui trattamento è necessario per concedere il contributo e procedere ai conseguenti controlli sulla veridicità della documentazione e delle autodichiarazioni e al possesso dei requisiti soggettivi richiesti, sono conservati per 5 anni dalla data di concessione del contributo. Il termine è congruo per effettuare controlli sui fini della eventuale pronuncia di decadenza dal beneficio concesso con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate.
3. Decorso il periodo di conservazione considerato, i dati non saranno più essere soggetti a ulteriori operazioni di trattamento e saranno cancellati o distrutti, mediante l'adozione di processi sicuri che garantiscano la definitiva inintelligibilità delle informazioni.

Art. 14

Violazioni dei dati personali

1. Il titolare del trattamento adotta specifiche soluzioni e procedure allo scopo di ridurre i rischi, e limitare le conseguenze, connessi ad eventuali ipotesi di violazioni dei dati. Tali procedure prevedono tempestive risposte nelle ipotesi di riscontrate violazioni, e includono la gestione dei processi di notificazione all'Autorità Garante e di comunicazione all'interessato.
2. In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a notificare al Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dalla

conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati, con la sola eccezione di quelle che non presentano un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità previste dall'articolo 33, Regolamento UE 2016/679 e, qualora non sia effettuata entro settantadue ore, è disposto che sia corredata degli specifici motivi che hanno causato il ritardo.

3. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, in aggiunta alla notificazione prevista al punto che precede, è tenuto a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, e con un linguaggio semplice e chiaro, anche all'interessato, adoperandosi in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 34, Regolamento UE 2016/679.

Art. 15

Valutazione di impatto

1. Considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, nonché il particolare uso di nuove tecnologie connesso al processo in esame, il trattamento di dati personali in questa sede regolamentato è svolto dal titolare del trattamento previa conduzione di specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati, effettuata in conformità ai criteri definiti dall'articolo 35, Regolamento UE 2016/69.

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA PRESCRITTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento, al fine di garantire un'adeguata tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nel contesto dell'operatività del procedimento **di EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI INDENNIZZO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE IN LOMBARDIA E DEI LORO FAMILIARI, CHE, NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, SIANO VITTIME DI UN REATO DAL QUALE DERIVINO IL DECESSO, DANNI PERMANENTI O INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA** si attiene alla rigorosa adozione delle misure di sicurezza individuate nel presente disciplinare tecnico.

La protezione dei dati è assicurata, tanto nella fase statica di archiviazione e conservazione, quanto in quella dinamica connessa ai processi di elaborazione, ed eventuale comunicazione, delle informazioni, e per l'intero ciclo di vita dei dati, comprendente la fase di cancellazione, o distruzione, sicura delle informazioni non più soggette a trattamento.

Le misure di sicurezza definite nel presente disciplinare sono state individuate, in conformità al dettato dell'art. 32, Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto, e delle finalità del trattamento, così come del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone fisiche.

Complessivamente, le misure tecniche prescritte sono finalizzate alla tutela dei diritti fondamentali, delle libertà, e degli interessi, dell'interessato, attraverso la salvaguardia dell'integrità, della disponibilità, e della riservatezza dei dati oggetto di trattamento.

1. FASE DI RACCOLTA E/O ACQUISIZIONE DEI DATI

I dati sono acquisiti dalla Giunta di Regione Lombardia per il tramite di comunicazioni e-mail ricevute sulle caselle PEC Istituzionali dell'Ente, in linea a quanto indicato dal procedimento specifico e su caselle PEC censite nel Registro IPA.

Le caselle PEC istituzionali della Giunta di Regione Lombardia sono integrate al Protocollo Informatico dell'Ente garantito per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA, erogata da ARIA S.p.A. che è responsabile del trattamento dati per conto della Giunta di Regione Lombardia sui servizi documentali. Il servizio PEC è invece erogato attualmente dal Gestore PEC Namirial.

La Piattaforma Documentale EDMA è un servizio on premise fisicamente installato presso il datacenter di ARIA S.p.A. e soggetto a tutte le regole di sicurezza fisica e logica disciplinate dai contratti in essere tra la Giunta di Regione Lombardia e ARIA S.p.A.

La Piattaforma Documentale EDMA è certificata ISO 27001 e il Protocollo Informatico è conforme a quanto disciplinato dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalle Linee Guida in materia di Formazione, Gestione e Conservazione dei documenti.

Le e-mail ricevute sulle caselle PEC Istituzionali della Giunta di Regione Lombardia sono soggette a Protocollazione Informatica (operazione che conferisce garanzia ed integrità di quanto ricevuto) sulla base delle regole di Gestione Documentale dell'Ente, descritte nel proprio manuale di Gestione Documentale

L'accesso al contenuto delle e-mail ricevute sulle caselle PEC istituzionali della Giunta di Regione Lombardia è garantito solo ai Protocollisti dell'Ente, per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA.

Qualsiasi operazione compiuta sulla Piattaforma Documentale EDMA è opportunamente tracciata in log tecnici che consentono di verificare chi ha effettuato cosa su ciascun documento.

I servizi della Piattaforma Documentale EDMA non sono esposti in internet ma risiedono e possono essere fruiti solo all'interno della rete di Regione Lombardia.

2. FASE DI ELABORAZIONE E GESTIONE DEI DATI

L'accesso alla Piattaforma Documentale EDMA viene garantita solo ad utenti interni all'Ente della Giunta di Regione Lombardia, autenticati sul dominio di rete.

L'accesso avviene attraverso il client EDMA installato sulle Postazioni di Lavoro della Giunta di Regione Lombardia e gode anche di modalità di autenticazione in Single Sign On per il tramite del servizio di Identity Management dell'Ente.

Il sistema di Identity Management della Giunta di Regione Lombardia è integrato al sistema di gestione del personale dell'Ente garantendo che il solo personale dipendente con contratto attivo possa avere possibilità di autenticazione.

I protocollisti hanno poi opportuna profilazione garantita sulla Piattaforma Documentale EDMA, sulla base del ciclo organizzativo di richiesta in capo al Responsabile della Gestione Documentale dell'Ente e soggetto ad un processo di revisione annuale. Il servizio di Protocollo Informatico non offre funzionalità di crittografia.

I dati, poiché ricevuti per il tramite di mail non subiscono inoltre alcun processo di pseudonomizzazione. All'atto della Protocollazione la documentazione viene assegnata sempre e solo per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA ai soggetti destinatari/assegnatari della e-mail protocollata. Anche tali destinatari/assegnatari possono accedere al contenuto della e-mail per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA, sulla base delle caratteristiche di accesso precedentemente indicate.

3. PROCESSI DI COMUNICAZIONE

I documenti ricevuti per il tramite delle Caselle Istituzionali PEC sono trattati all'interno della Giunta di Regione Lombardia secondo i processi organizzativi definiti all'interno del manuale di Gestione Documentale dell'Ente.

4. CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO E CANCELLAZIONE DEI DATI

La documentazione ricevuta attraverso le caselle PEC Istituzionali della Giunta di Regione Lombardia viene gestita sulla base delle regole di gestione documentale dell'Ente.

Nessuna PEC né i dati raccolti nel registro di Protocollo vengono eliminati dalla Piattaforma Documentale EDMA.

5. AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA

La sicurezza, ed in particolar modo la sicurezza informatica, deve essere necessariamente intesa quale un processo, soggetto a costante revisione ed aggiornamento. Le misure di sicurezza e le soluzioni tecniche considerate nel presente disciplinare potranno, pertanto, essere oggetto di periodico adeguamento, in ragione dello stato dell'arte disponibile, dei relativi costi di attuazione, nonché dell'eventuale definizione di ulteriori misure di garanzie prescritte ai sensi di legge.